

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LAVORI DI LIVELLAMENTO FONDALI CON SPOSTAMENTO SABBIE IN AMBITO PORTUALE PORTO DI CORIGLIANO ROSSANO

COMMITTENTE:

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RUP

Ing. Lorena Tedesco

Articolo 1. Descrizione della prestazione

Il presente capitolato contiene le specifiche relative alla procedura indetta dall' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con sede in Contrada Lamia 89013 Gioia Tauro (Rc), C. Fiscale / P. Iva: RC 91005020804, relativa ai lavori di livellamento in ambito portuale-porto di Corigliano Rossano.

I lavori includono tutte le prestazioni per lo spostamento della sabbie all'interno del bacino portuale di Corigliano e comprendono i rilievi pre e post intervento.

Lo spostamento è pari a 5350 mc di sabbie.

La localizzazione dei luoghi di spostamento verrà definita a completamento del rilievo di prima pianta.

Articolo 2. Definizioni

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto valgono le definizioni sotto riportate.

- SA: Stazione Appaltante, ADSP MTMI;
- OE: Operatore Economico aggiudicatario;
- CSA: Capitolato Speciale Appalto;
- CTP: Capitolato Tecnico Prestazionale;
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
- EP: Elenco prezzi unitari della SA;
- CM: Computo metrico.

Articolo 3. Norme di riferimento vincolanti

- D. Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e relativi allegati;
- decreto Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MiMS) del 07 marzo 2018, n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" (per la sola parte ancora vigente);
- Tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti attuativi, le norme CEI, le norme UNI – EN – ISO di riferimento e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto della presente procedura, che l'OE con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla stretta osservanza delle stesse.

Articolo 4. Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di prestazione

L'esecuzione dei lavori è presso il porto di Corigliano-Rossano.

Articolo 5. Disciplina della procedura

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, senza eccezione

alcuna, da parte dell'OE:

- del livello prestazionale richiesto dalla procedura ai fini del rispetto della regolare esecuzione;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le Norme vigenti nella materia oggetto della presente procedura e in tutte le materie ad essa collegate con particolare riferimento a quelle in materia di Lavori Pubblici – Prestazioni e Servizi Pubblici – Progettazione – Costruzioni – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Tutela della Privacy – Tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro – ecc.;
- dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni;

Qualora nel corso dell'esecuzione oggetto della presente procedura si constati che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari a giudizio della SA, alla perfetta esecuzione o al rispetto delle leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l'OE è tenuto ad eseguire le prestazioni relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà il DL, e senza che all'OE, spetti alcun particolare compenso e/o maggiorazione.

Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni del DL dovranno essere eseguiti con la massima cura e tempestività, nel rispetto di tutte le norme di cui alla presente procedura e di quelle relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'OE non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione ed è fatto salvo per l'OE il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartitigli.

Articolo 6. Modalità di espletamento dell'appalto e obblighi dell'OE

Non verranno riconosciute prestazioni e prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla SA. Qualsiasi modifica al progetto in qualsivoglia parte o elemento, non preventivamente autorizzata dalla SA, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP, lo giudichi opportuno, comporterà la rimessa in ripristino, a carico dell'Esecutore, della situazione originaria preesistente e/o la realizzazione di quanto previsto dal progetto, secondo le disposizioni della SA.

Articolo 7. Documenti dell'Appalto

Sono parte integrante e sostanziale della presente procedura i seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'Appalto; Capitolato tecnico prestazionale ed elaborati grafici;
- Elenco prezzi unitari; Computo metrico.

La sottoscrizione del presente CSA e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente procedura.

Articolo 8. Forma e ammontare della procedura

La presente procedura è affidata a corpo ed a misura

L'importo complessivo posto a base di gara ammonta ad **€ 128.500,00 €** comprensivo dei costi della sicurezza, articolato come indicato nella tabella sottostante:

Lavori di livellamento fondali con spostamento sabbie in ambito portuale-porto di Corigliano-Rossano		
	QUADRO ECONOMICO	
A1	LAVORI	117 700,00 €
A2	RILIEVI PRE E POST INTERVENTO	10 000,00 €
A3	SICUREZZA	800,00 €
A4	TOTALE	128 500,00 €
B1	IMPREVISTI	6 465,00 €
B2	CONTRIBUTO ANAC	35,00 €
	TOTALE	135 000,00 €

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo individuata ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 09. Durata dell'esecuzione

La prestazione sarà articolata come indicato nella tabella seguente. Tutti i termini indicati nel presente articolo si intendono espressamente qualificati come essenziali.

Descrizione	Termine posa in opera dalla data di sottoscrizione del contratto
LAVORI	30 (TRENTA) giorni naturali e consecutivi

Articolo 10. Proroghe

Se l'OE per causa ad esso non imputabile non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine contrattuale. La richiesta è presentata al DL, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DL. La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti dal presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Articolo 11. Sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze eccezionali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il DL, d'ufficio o su segnalazione dell'OE, può ordinare la sospensione dell'esecuzione redigendo apposito verbale, sentito l'OE. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nessun indennizzo spetta all'OE per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione delle prestazioni già effettuate;
- l'adeguata motivazione del DL;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'OE, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla SA.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP, o sul quale si sia formata l'accettazione tacitata; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha effetto dalla data di redazione del documento, con successiva approvazione del RUP. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa dell'esecuzione è efficace dalla data della comunicazione all'OE che lo sottoscrive.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto determinate prestazioni, da indicare nei relativi verbali. Le contestazioni dell'OE sono iscritte a pena di Decadenza nei verbali di sospensione e/o ripresa; se l'OE non interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede a norma del D.Lgs. 36/2023 e del suo allegato II.14.

Articolo 12. Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'OE e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell'esecuzione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'OE e al DL.

Se la sospensione o le sospensioni se più di una durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da contratto o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'OE può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la SA può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo, in materia di verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, in quanto compatibili.

Articolo 13. Gestione informatizzata dell'Appalto

La SA in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) utilizzerà esclusivamente il canale informatico per le comunicazioni e lo scambio di informazioni e di documenti con l'OE.

Articolo 13. Direttore dei Lavori

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della prestazione è preposto il Direttore dei Lavori (DL).

Articolo 14. Personale

All'OE è richiesto l'impiego di personale in un numero congruo e con la professionalità appropriata per la complessità ed articolazione dell'Appalto in modo che siano rispettati i termini di consegna

Articolo 15. Recapiti dell'OE

L'Operatore Economico dovrà garantire la disponibilità dei contatti telefonici e delle caselle di posta elettronica del proprio personale, al fine di assicurare un adeguato livello di comunicazione durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 16. Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori

Nel caso in cui il DL accerti motivatamente l'inidoneità nell'esecuzione della prestazione del personale dell'OE e/o dei suoi subappaltatori/subcontraenti, egli provvederà a richiedere l'immediato allontanamento e sostituzione per mezzo di apposito Ordine di Servizio. I soggetti di cui sia stato richiesto l'allontanamento non potranno essere più impiegati per tutta la durata dell'Appalto.

Articolo 17. Prezzi

Nella formulazione dell'offerta economica l'OE dovrà tener conto di tutte le circostanze generali e particolari specifiche della presente procedura nonché della situazione economica del mercato nazionale ed internazionale in materia di approvvigionamento e disponibilità delle materie prime.

Articolo 18. Contabilità e pagamenti

Il DL, anche per tramite dei suoi Assistenti, effettuerà il controllo amministrativo contabile della spesa della presente procedura secondo i termini dell'art. 26 del DM 49/18, predisponendo i necessari atti, più specificatamente:

1. Stato Avanzamento Prestazione: il documento è funzionale al pagamento delle rate di acconto e riassume tutte le prestazioni eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento della sua emissione;
2. Certificato di Pagamento: il documento determina la rata da liquidare in favore dell'OE ad ogni Stato Avanzamento Prestazione;
3. Certificato di Ultimazione delle Prestazioni: documento di cui all'Art. 25 del DM 49/18 redatto dal DL ed in contraddittorio con l'OE che attesta l'ultimazione delle prestazioni.

La SA provvede al pagamento della fattura emessa dall'OE solo a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento relativo al corrispondente Stato Avanzamento Prestazione entro i successivi 30 (trenta) giorni. I pagamenti saranno effettuati solo per le prestazioni interamente e correttamente eseguite, inserite nello Stato Avanzamento Prestazione predisposto dal DL. Dalla contabilità saranno detratte tutte le spese sostenute dalla SA per l'eventuale esecuzione in danno all'OE, per l'esecuzione di prestazioni non eseguite, eseguite non correttamente - qualitativamente e/o quantitativamente - o con ritardo, rispetto alle norme previste dall'Appalto, o per opere non espressamente accettate dalla SA, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall'OE, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l'attività istituzionale o la sicurezza degli utenti;
- gli oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall'OE.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il riferimento al CIG. Il pagamento delle fatture sarà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della SA per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa. Ogni pagamento da parte della SA è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'OE e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del DURC.

Il pagamento della prestazione avverrà al raggiungimento di uno Stato Avanzamento Prestazione di almeno € 50.000,00 (cinquanta/00), comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l'IVA di legge.

Articolo 19. Rata di saldo

Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al comma 3.

Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall'OE, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'OE non firma il conto finale nel termine indicato o, se lo firma senza confermare le domande già formulate nella documentazione contabile, il conto finale si ha per definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente allo svincolo della ritenuta di garanzia, nulla ostando è pagata dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, che è effettuata entro 60 giorni dall'avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione alla SA della cauzione prevista dal comma 6 dell'art.103 del Codice dei contratti.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'OE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA entro 24 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni riconosciute e accettate ovvero nel maggiore termine indicato dall'OE nell'offerta tecnica.

L'OE e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini previsti nel presente capitolato per cause imputabili alla SA sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002.

Articolo 20. Anticipazione prezzi

In materia trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. È ammessa l'erogazione di un'anticipazione del prezzo a favore dell'Operatore Economico, entro i limiti e alle condizioni previsti dalla legge, da corrispondersi entro 15 giorni decorrenti dall'effettivo avvio dell'esecuzione della prestazione contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari alla somma anticipata, maggiorata degli interessi legali calcolati sul periodo previsto per il recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma contrattuale.

Articolo 21. Riserve

Disciplina generale

Le riserve sono disciplinate ai sensi dell'articolo 114 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché secondo quanto previsto nel presente Capitolato. Il Registro di Contabilità o lo Stato Avanzamento Prestazione (SAF) è sottoposto alla firma dell'Operatore Economico (OE), con o senza riserve, nel giorno della presentazione. Qualora l'OE si astenga dal firmare, la Stazione Appaltante (SA) lo invita a provvedervi entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni. In caso di ulteriore mancata firma, il DL ne fa espressa menzione nel documento contabile.

Modalità di iscrizione delle riserve

Se l'OE appone firma con riserva, ma non è in grado di esplicitarla o quantificarla in modo compiuto al momento della firma, è tenuto, a pena di Decadenza, a esplicitare per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data della firma con riserva, la propria domanda risarcitoria o indennitaria, apponendo sul medesimo documento contabile:

- il quantum economico che ritiene di aver maturato;
- le motivazioni giuridiche e tecniche a fondamento della pretesa.

Obblighi del DL

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DL) formula, entro 15 (quindici) giorni successivi, le proprie motivate deduzioni nel Registro di Contabilità.

Decadenza e effetto preclusivo

Nel caso in cui: l'OE non firmi il documento contabile entro i termini previsti;

oppure firmi con riserva senza esplicitarla e quantificarla secondo le modalità e i termini di cui sopra, i fatti registrati si intendono definitivamente accettati. L'OE DLade dal diritto di far valere successivamente la riserva, in qualunque forma e sede, a pena di inammissibilità.

Contabilizzazione sommaria e riserve differite

Qualora, per comprovato impedimento, non sia possibile procedere a una contabilizzazione analitica, il DL può attestare per iscritto le quantità dedotte da rilievi sommari. In tal caso, l'onere della riserva sorge nel momento in cui, nella contabilizzazione definitiva, vengano portate in detrazione tali quantità.

– Obblighi di prosecuzione dell'esecuzione L'OE è tenuto a proseguire regolarmente l'esecuzione della prestazione, uniformandosi alle disposizioni del DL, senza possibilità di sospendere o rallentare le prestazioni, indipendentemente dalla presentazione di riserve o contestazioni.

Atti idonei a ricevere riserve

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile utile successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto generatore della pretesa. Devono inoltre essere espressamente confermate, esplicitate e quantificate sul Certificato di Ultimazione delle Prestazioni, pena la loro definitiva rinuncia.

Quantificazione definitiva

La riserva deve essere quantificata in via definitiva. Non sono ammesse successive integrazioni o aumenti rispetto all'importo originariamente iscritto.

Attivazione della procedura di accordo bonario

Qualora, a seguito di riserve formalmente iscritte, l'importo economico delle stesse comporti variazioni comprese tra il **5%** e il **15%** dell'importo contrattuale, il RUP provvede a:

- acquisire immediatamente una relazione riservata del DL;
- avviare la procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 36/2023, formulando alla SA una proposta motivata.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali decorrono 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

Risoluzione della controversia

Nelle more della definizione delle controversie, l'OE non può rallentare o sospendere l'esecuzione della prestazione né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.

Qualora la controversia non venga risolta con accordo bonario e l'OE confermi le riserve, la definizione è deferita al Giudice ordinario.

È eletto come foro esclusivamente competente quello di Cosenza.

Termine per la proposizione del contenzioso

In caso di:

- mancata accettazione della proposta di accordo bonario da parte dell'OE;
- o inutile decorso del termine previsto per l'accettazione, l'OE potrà instaurare la procedura giudiziaria entro 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

Limite quantitativo delle riserve

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi superiori a quelli indicati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può superare il **20%** (venti per cento) dell'importo contrattuale, salvo che il superamento sia dovuto a fatti imputabili alla Stazione Appaltante o a cause di forza maggiore debitamente documentate.

Articolo 22. Regolarità della prestazione

Si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs 36-2023.

Articolo 23. Penali

Il mancato rispetto delle obbligazioni contenute nel presente CSA determina l'applicazione delle seguenti penali che saranno irrogate dal RUP automaticamente al verificarsi di ciascun inadempimento. Termine esecuzione contratto: Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui singoli termini indicati all'Articolo 10: 0,20‰ (zero/20 per mille) sul valore del contratto.

Articolo 24. Disciplina del subappalto

L'OE indica, all'atto dell'offerta, le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di Appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera. I subappaltatori che verranno incaricati dell'esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'OE non può affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. La SA provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso/i eseguite solo nei casi indicati dal Codice. L'OE dovrà comunicare alla SA la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L'OE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'OE è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, L'OE ha l'obbligo di procedere alla trasmissione alla SA delle copie relative alle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuto pagamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto trova applicazione quanto stabilito nel contratto e quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile in materia di subappalto.

Articolo 25. Cauzioni e ulteriori garanzie

Relativamente alle cauzioni e garanzie in fase di gara ed esecuzione dell'Appalto trova integrale applicazione il Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, all'artt. 106 e 117. Cauzione definitiva: La cauzione definitiva sarà prestata nell'importo dell'Appalto, nelle forme e nei tempi indicati dal Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 117.

Articolo 26. Risoluzione dell'Appalto

Ai fini della risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni previste dall'art.122 del Codice dei contratti. In caso di risoluzione del contratto, l'OE è tenuto a fornire alla SA tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. La SA ha altresì facoltà di risolvere l'Appalto, ex art. 1456 Codice civile (clausola risolutiva espressa), con comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di messa in mora, nei casi di seguito specificati:

- a) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'OE;
- b) provvedimento definitivo, a carico dell'OE, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi

- o prestazioni;
- c) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Appalto, vengano a mancare le condizioni richieste negli artt. 94 e 98 del Codice dei Contratti Pubblici, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
 - d) cessione, da parte dell'OE, di tutto o di parte dell'Appalto;
 - e) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione ad eseguire correttamente la prestazione dedotta del contratto d'Appalto;
 - f) gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione della prestazione tali da compromettere la realizzazione e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della SA;
 - g) inadempienza accertata, da parte dell'OE, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;
 - h) grave inadempienza, da parte dell'OE, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al DLreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81;
 - i) inadempienze e/o inosservanza delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;
 - j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente CSA e/o della garanzia fideiussoria;
 - k) per ritardo nell'avvio della prestazione o per ingiustificata sospensione della stessa, quando il ritardo o la sospensione si protragga per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di verbale di consegna o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento della stessa;
 - l) inadempienze e violazioni delle norme vigenti in tema di tutela della privacy e divulgazione di informazioni confidenziali che l'OE – ed eventuali subappaltatori - abbia modo di conoscere in occasione dell'esecuzione del presente contratto;
 - m) in ogni altro caso in cui la legge prevede la risoluzione di diritto del contratto;
 - n) raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore complessivo dell'Appalto);

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e non pregiudica il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

Articolo 27. Oneri e obblighi generali a carico dell'OE

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente e a quelli descritti al presente CSA, sono a carico dell'OE gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le

prestazioni risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA, dal CTP o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'OE non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;

- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'OE a termini di contratto;
- c) l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DL, sui materiali e prestazioni impiegate o da impiegarsi;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni rispetto a quelle previste all'interno del progetto;
- e) la prestazione di campioni dei materiali e/o di parti ogni volta che sia richiesto dal DL;
- f) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- g) l'idonea protezione delle prestazioni a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle prestazioni, restando a carico dell'OE l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- h) l'adozione, nell'esecuzione delle prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione della prestazione stessa e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'OE, restandone sollevati la SA, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della prestazione;
- i) richiesta, prima dell'esecuzione della prestazione, presso tutti i soggetti diversi dalla SA interessati direttamente o indirettamente dalla prestazione, di tutti i permessi necessari a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza.

Articolo 28. Obblighi speciali a carico dell'OE

L'OE è obbligato:

- a) ad intervenire ai sopralluoghi indetti dal RUP, dal DL e dai tecnici della SA;
- b) al rilievo delle misure in contraddittorio con la SA, le quali possono comunque essere eseguite d'ufficio qualora l'OE, invitato, non si presenti;
- c) a sottoscrivere digitalmente la contabilità, i brogliacci e gli eventuali disegni

integrativi, sottopostogli dal DL;

- d) a consegnare al DL, con tempestività, le fatture relative a prestazioni e somministrazioni previste dall'Appalto e ordinate dal DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- e) a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali prestazioni eseguite in economia (nei limiti consentiti dalla normativa);
- f) a prestazione ultimata, l'OE è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, alla pulizia delle aree oggetto dell'intervento e della via di transito, tale da garantire l'immediato utilizzo delle aree stesse;
- g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'OE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la disciplina contenuta nella norma ora richiamata.

Articolo 29. Controversie

Per la definizione delle controversie derivanti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto non si farà ricorso a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro esclusivamente competente quello di Palmi ai sensi dell'art. 28 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 30. Recesso

La SA ha il diritto di recedere dall'Appalto secondo quanto disposto dall'art.123 del Codice. L'OE deve rimuovere i beni non accettati dal DL e deve mettere a disposizione i locali alla SA nel termine stabilito dal DL; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese dell'OE.

Articolo 31. Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente Appalto, saranno considerati danni di "forza maggiore" quelli provocati da eventi imprevedibili e/o eccezionali, per i quali l'OE non abbia trascurato la stretta osservanza di alcuna delle ordinarie disposizioni vigenti nelle materie oggetto del presente Appalto in tema di prevenzione dei rischi. L'OE è tenuto ad adottare tempestivamente ogni misura preventiva finalizzata ad evitare tali danni e/o provvedere alla loro immediata eliminazione, oltre al ripristino dell'originario stato dei luoghi. Nessun compenso sarà dovuto all'OE quando a determinare il danno abbia concorso la colpa e/o la negligenza dell'OE, dei suoi dipendenti o subappaltatori; resteranno inoltre a totale carico dell'OE i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta della prestazione.

Tali danni dovranno essere denunciati immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni da quello dell'avvenimento, al fine di non aggravare ulteriormente lo stato dei luoghi, restando salvo il risarcimento di ogni danno.

L'OE non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione della prestazione, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della DL.

Se dovuto, il compenso relativo al ripristino dei danni occorsi in occasione dell'esecuzione della prestazione è limitato all'importo dei soli interventi necessari alla riparazione, valutati alle condizioni dell'Appalto.

Articolo 32. Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro

L'OE si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nello svolgimento delle prestazioni contrattuali di cui alla presente procedura evidenziale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la prestazione, nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro Contratto collettivo integrativo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.

I suddetti obblighi vincolano l'OE anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa.

La SA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti per l'ammontare da corrispondere qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'OE sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;
- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi ecc.).

Tale sospensione opera fino a quando non sia accertata l'effettiva e comprovata corresponsione di quanto dovuto al lavoratore e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'OE non può opporre eccezione alla SA neanche a titolo di risarcimento danni.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente Appalto, l'OE si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabili e gli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolge la prestazione.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla SA o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la SA medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se la prestazione è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la prestazione è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli

obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'OE delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Articolo 33. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

È obbligatoria la tracciabilità dei flussi finanziari. L'OE, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. L'OE si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

L'OE si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'OE che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la Prefettura territorialmente competente.

L'Aggiudicatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della SA, della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere alla SA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

Articolo 33. Variazioni

La SA può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti del Codice dei contratti pubblici. Entro il limite di cui del predetto Codice, si procede mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione; nel caso in cui la variazione superi tale limite, la SA procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'OE.

Articolo 34. Fallimento dell'OE

In caso di fallimento dell'OE, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del Codice dei contratti.

Se l'OE è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione le disposizioni dell'art. 124 del Codice di contratti.

Articolo 35. Sicurezza

L'OE è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 36. Cessione del contratto e cessione di crediti

Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità. Le cessioni di crediti vantati nei confronti della SA a titolo di corrispettivo di Appalto possono essere effettuate dall'OE a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia. La cessione del credito è efficace qualora la SA non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.

Articolo 37. Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (noto come GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la SA fornisce le informazioni qui di seguito specificate relative al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività della SA, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dalla SA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico - economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Liceità del trattamento – Base giuridica

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla SA in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del

Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla SA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della SA che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici/servizi che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012), l'OE prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di

pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet istituzionale. Il nominativo del OE aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'Appalto saranno diffusi tramite il sito internet istituzionale alla pagina "Amministrazione Trasparente"

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla SA. All'interessato vengono riconosciuti i diritti riconosciuti dal Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dal Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22

del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

ADSP MTMI

Articolo 38. Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente CSA, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ING. LORENA TEDESCO